


# nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia  
A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

## L'editoriale del Segretario

### CHE CONFUSIONE!!!!

Incontro Colleghi che manifestano un certo "scoramento" di fronte alla quantità di interventi legislativi confusi ed inseriti come codicilli nei meandri di provvedimenti fiume, con i quali dobbiamo costantemente confrontare la nostra attività professionale: ... e la semplificazione dei riti introdotta senza nemmeno darci il tempo per studiarla, ... e la mediazione obbligatoria, ... e le sanzioni per chi non vi partecipa, *(continua a pag.2)*



## SOMMARIO

*Nuove tecnologie - Il wi-fi in via Brenta* pag.1  
(E.Napolitano)

*Fine degli avvocati "minimi"* pag.3  
(F.Perrone)

*Avvocati nella Giurisprudenza* pag.6

In questo numero di "Nuovo ruolo" abbiamo introdotto una rubrica di giurisprudenza afferente temi prettamente professionali (responsabilità, tariffe, ecc.); sicchè, invitiamo i Colleghi a segnalare ogni pronuncia che possa esservi inserita.

## Nuove tecnologie Il wi-fi in via Brenta

Un primo approccio alla "connessione permanente"

di Enzo Napolitano

La ripresa postferiale ci regala un piccolo passo avanti in ambito di servizi telematici: presso la sede di via Brenta è stata attivata dal nostro Ordine la c.d. wi-fi zone ad accesso gratuito ma controllato per gli avvocati.

Cos'è è presto detto: è una rete "senza fili" (questo significa, in buona sostanza wi-fi che è acronimo composto dalle iniziali di wireless fidelity) accedendo alla quale è possibile navigare in internet.

Quali strumenti (hardware) occorrono per accedervi: un qualunque apparato informatico dotato di funzionalità wi-fi (quindi un computer fisso, o portatile, un palmare od, ancor meglio, uno dei sempre più diffusi smartphone o tablets).

Come si accede: inserendo le proprie credenziali (come di consueto, una UserId e una password), che ci si procura accedendo al portale internet dell'Ordine, cliccando sul link "WI-FI ZONE" della home page e seguendo pedissequamente le istruzioni che vi si leggono. L'operazione va fatta – è ovvio – stando connessi ad internet.

Utilità e funzionalità: tale tecnologia realizza sostanzialmente un primo approccio alla c.d. "connessione permanente" alla rete internet con la quale, ci piaccia o no, ormai dobbiamo sempre più aver a che fare: ormai ci si

evolve verso un sempre crescente combinato fra portabilità degli apparati (gli smartphone ed i tablets che in sempre maggior numero alloggiato nelle nostre tasche sono ormai veri e propri computers ad altissima tecnologia) e consuetudine di loro uso per accedere alle utilitates quotidiane di internet, alcune delle quali ormai di comune utilizzo, come la posta elettronica, altre specifiche per



avvocati, come accesso ai registri di cancelleria, alle banche dati giuridiche, ai siti dei massimi organi giudiziari di legittimità, come cassazione e corte costituzionale, agli organismi di categoria, come Ordine, Cassa Forense e Consiglio Nazionale Forense. Senza far qui cenno al processo civile telematico (PCT) che, pur essendo ormai come ...l'araba fenice, forse non è vano sperare che entro il prossimo *(continua a pag. 2)*

*L'editoriale del Segretario***CHE CONFUSIONE!!!!***(segue da pag. 1)*

... e l'aumento del contributo unificato, che doveva sostituire i bolli, i quali, però, sono stati sostanzialmente sostituiti dai diritti che sono stati aumentati fino all'importo dei bolli, ... ed i crediti formativi, ... e la soppressione delle sedi distaccate dei tribunali ...; insomma, una situazione in continuo ed ingiustificato divenire, che non risolve i problemi della giustizia, anzi spesso li aggrava.

I grandi esclusi sono gli avvocati, spesso ingiustamente additati quali responsabili di disfunzioni, costi ed allungamento dei tempi della giustizia; salvo che non ci si riferisca a quei Colleghi, che nell'attesa dell'approvazione del "processo lungo" o del "processo breve", riescono, per loro bravura, a far allungare i tempi di alcuni processi!

Assistiamo alla proliferazione della professione (?) di mediatore delle controversie, che può essere iniziata da chiunque anche senza la benché minima preparazione scolastica nel diritto; assistiamo alla estensione dei giudizi in cui l'avvocato non è necessario, anche innanzi al Tribunale e non soltanto innanzi alle magistrature cosiddette minori, come si legge nella recente riforma sulla semplificazione dei riti.

In questo quadro, in cui anche molti di noi toccano con mano una contrazione dei redditi, si vive l'angoscia del futuro, che dobbiamo e possiamo superare solo se saremo uniti nella protesta, se non ci faremo travolgere dai meccanismi perversi delle leggi che ci escludono, tenendo alto il valore della nostra professione, con impegno e preparazione e partecipando alle proteste promosse dai nostri organismi rappresentativi.

**il segretario***angelo galante*

## Nuove tecnologie Il wi-fi in via Brenta

*(segue da pag. 1)*

anno 2012 riesca finalmente ad entrare in vigore.

Si può fare di più: Senza, con questo, sminuirne il merito per quanto realizzato, all'Ordine non manchi lo stimolo a fare un ulteriore passo estendendo la portata del wi-fi anche al terzo e quarto piano. Sono questi i piani delle cancellerie, dove l'esigenza degli avvocati di fruire del beneficio della connessione è, se non superiore, almeno pari al piano terra ed all'interrato. Realizzato l'apparato principale, la installazione degli hot spot anche ai piani oggi non serviti (forse) avrebbe costi se non marginali certo non proibitivi, a fronte del completamento del servizio all'intero Tribunale Civile. Non senza corredare la segreteria di piano terra di qualche stampante wi-fi cui poter inviare documenti digitali per la stampa.

*enzo napolitano*

## FINE DEGLI AVVOCATI "MINIMI" (modifiche del sistema dall'1-1-2012)

di **Franco Perrone**



La manovra economica di cui al D.L. n. 98/2011, all'art. 27, ha completamente trasformato il regime forfettario dei cd. contribuenti "minimi" (regime introdotto con la Legge Finanziaria 2008 e accolto con molto favore da un gran numero di professionisti), al fine di favorire – con effetto dall'1-1-2012 – la

costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese (*"per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese"*).

Per evidenziare le differenze apportate dalla nuova legge, sarà esaminato l'istituto nel raffronto tra il vecchio e il nuovo sistema, precisando che gli argomenti trattati sono rivolti esclusivamente al mondo delle professioni.

### A) Contribuenti minimi di cui alla Finanziaria 2008. (vecchio sistema)

Rientrano nel regime dei "minimi" le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni che:

1.- nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad € 30.000,00,
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto),
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

2.- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore ad € 15.000,00 (per quelli utilizzati soltanto in parte nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi)

3.- iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite degli €30.000,00 di ricavi o compensi deve essere rapportato all'anno.

Detto regime, permanendo le condizioni suddette, non ha limite temporale.

#### Non rientrano nel regime dei minimi:

1. le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni che

nell'anno precedente

- hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30mila euro
- hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
- effettuato cessioni all'esportazione
- hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

2. le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore ad €15.000,00;

3. le imprese individuali e i professionisti che iniziano l'attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2).

Inoltre, **non si applica il regime dei minimi a:**

- coloro che si avvalgono di regimi speciali iva ( per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
- chi non è residente
- chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

#### Adempimenti fiscali

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Restano obbligatorie soltanto:

- la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali
- la certificazione dei corrispettivi
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti
- l'integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge

#### Vantaggi

L'adesione al regime dei minimi comporta il pagamento (al posto di Ires, iva, Irap, di addizionali) un'imposta sostitutiva del 20% sul reddito calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche di quelli inerenti ai beni strumentali.

(continua a pag. 4)



## Fine degli avvocati "minimi"

(segue da pag. 3)

Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli per i collaboratori non a carico, ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

E' ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d'imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esonerati dagli adempimenti ai fini iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri.

I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore.

Va ricordato, infine, che le fatture devono essere emesse senza l'addebito dell'Iva; e che l'iva pagata sugli acquisti, non essendo detraibile, si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

### Opzione per il regime ordinario

I contribuenti in possesso dei requisiti per essere considerati "minimi" possono, comunque, scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Dopo 3 anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.

### Cessazione dal regime dei "minimi".

Il regime cessa di avere efficacia:

- dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione
- dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano gli €45.000,00 (in questo caso, il contribuente deve versare l'iva relativa alle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno, determinandola mediante lo scorporo dai corrispettivi).

### Considerazioni finali.

Il Consiglio Europeo ha recentemente approvato tale regime,

autorizzando l'Italia ad esaminare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera € 30.000,00 ed invitandola ad aumentare tale soglia, al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

Ma il Parlamento italiano, preoccupato forse dalla gran quantità di contribuenti che si autodichiarano "minimi", e ritenendo che in tale ambito vi siano notevoli evasori, invece di procedere ad un accurato controllo di detti contribuenti, ha preferito ricorrere ad un D.L. che ha, di fatto, eliminato la figura dei "contribuenti

minimi", introducendo la nuova figura dei contribuenti (minimi) "a tempo".

### B) I nuovi contribuenti minimi (D.L. n. 98/2011)

#### Finalità

Il primo elemento di differenziazione è costituito dalla riformulazione delle finalità perseguite, mirate:

- alla creazione di condizioni di favore per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani,

- alla creazione di condizioni di favore per la costituzione di nuove imprese da parte di coloro che perdono il lavoro
- a favorire la costituzione di nuove imprese.

Dall'*incipit* ("per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese") sembrerebbe escluso il mondo delle professioni.

Ma la norma continua col precisare che il nuovo regime si applica a coloro che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione.

#### Inizio, durata e soggetti

Il nuovo regime si applica, a partire dal 1° gennaio 2012, per un periodo di anni cinque, esclusivamente alle persone fisiche:

- a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
- b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

#### Imposta

L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5 per cento.

#### Condizioni

Perché il professionista possa godere di tale beneficio, è indispensabile:

- a) che non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui alle finalità della legge, alcuna attività
- (continua a pag.5)



## Fine degli avvocati "minimi"

(segue da pag. 4)

professionale, anche in forma associata;

b) che l'attività professionale da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (con esclusione dell'attività precedentemente svolta quale periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio professionale).

### Regime particolare per i cessati "minimi".

Poiché, per effetto delle nuove disposizioni, alcuni contribuenti

"minimi" non saranno più considerati tali, e non potranno, in conseguenza, continuare a beneficiare di tale regime, gli stessi, a partire dal 2012, sono soggetti ai seguenti **obblighi**:

- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi,
- fatturazione dei compensi e certificazione dei corrispettivi (se prescritti).

Nel contempo, saranno **esonerati**:

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto,
- dalle liquidazioni ai fini dell'IVA,
- dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA,
- dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

### Momento di cessazione del regime forfettario.

Detto regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 della legge 24-12-2007, n. 244 (conseguimento nell'anno solare precedente di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro; effettuazione di cessioni all'esportazione; sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; erogazione di somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati; acquisti nel triennio solare precedente di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore ad €15.000) ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8),

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all' articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all' articolo 116 del medesimo testo unico].

### Opzione per il regime ordinario.

Coloro che si trovano nelle condizioni di poter utilizzare la normativa dei "nuovi contribuenti minimi" possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.

L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

### Considerazioni finali

Le condizioni per poter accedere al "nuovo" sistema dei contribuenti minimi che, di primo acchito, sembrano favorevoli (riduzione dell'imposta sostitutiva dal 20% al 5%), in buona sostanza sono esiziali, in quanto – a differenza delle norme preesistenti che prevedevano alcune condizioni senza limiti temporali – il nuovo regime è a tempo.

Infatti, esso si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi.

Pertanto:

i contribuenti che hanno intrapreso l'attività professionale a far tempo dall'1-1-2008, potranno applicare il nuovo regime solo fino al 31-12-2012 (dall'1-1-2013 torneranno ad essere contribuenti "normali");

i contribuenti che hanno intrapreso l'attività professionale prima del 31-12-2007, fuoriescono dal regime dei minimi alla data del 31-12-2011.

Le conseguenze nel campo delle libere professioni sono notevoli, per il ritorno ad un sistema fiscale che tende sempre più ad equiparare quello del professionista a quello dell'impresa (col ritorno all'obbligo della tenuta della contabilità ed all'applicazione degli studi di settore).

*franco perrone*



## Avvocati nella giurisprudenza

**Cass. pen. Sez.I - sent. 33817 del 13/9/2011, massima 1**  
**(oggetto udienza - celebrazione e conclusione - orario non corrispondente all'ordinanza di rinvio - nullità - limiti)**

Si può astrattamente configurare la nullità ex articolo 178 Cpp della sentenza di merito laddove la celebrazione e la conclusione dell'udienza risultano avvenute in orari diversi da quelli indicati nell'ordinanza di rinvio del processo adottata dal giudice nella precedente udienza dibattimentale e per di più, in assenza del difensore d'ufficio dell'imputato, peraltro sostituito da un difensore d'ufficio, e tenendo presente l'attività istruttoria espletata con l'esame di testimoni.

**Tribunale di Prato, sent. del 27/5/2011**  
**(oggetto: contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità professionale - responsabilità dell'avvocato - presupposti - obbligazione verso il cliente - di risultato - esclusione - inadempimento - mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione - valutazione - criteri - diligenza professionale - mozione - conseguenze - danni subiti dal cliente - valutazione - criteri probabilistici - applicazione - necessità)**

La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione dei doveri di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (in applicazione di tale principio, il Tribunale di Prato ha rigettato la richiesta di risarcimento danni da colpa professionale esperita da un cliente nei confronti del proprio legale, pur riconoscendo che il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del patrocinato, rientrasse nell'ordinaria diligenza dell'avvocato, non richiedendo particolari capacità tecniche).

**Cass. civ. Sez. Un., sent. 18695 del 13/9/2011**  
**(oggetto: procedimento - avvocati - illeciti - fattispecie - competenza - Consiglio dell'Ordine - sussiste)**

Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati compete unicamente all'Ordine professionale l'individuazione delle condotte che costituiscono il fatto illecito, definite dalla legge con una mera clausola generale, vale a dire "mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale". Ne consegue che nel controllo di legittimità la Corte di cassazione non può sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciare le fattispecie di illecito che si vengono a configurare, sovrapponendosi così alle valutazioni espresse dal Cnf.

**Cass. civ. Sez. I, sent. 18455 del 08/9/2011**  
**(oggetto: ammissione al passivo degli studi associati - non sussiste)**

I crediti degli studi associati non possono essere ammessi al fallimento con privilegio. Infatti l'articolo 2751 bis che tutela il singolo professionista non può essere interpretato estensivamente.

**Cass. civ., Sez.VI, sent. 17004 del 04/8/2011**  
**(oggetto: codice deontologico forense - incolpato - addebito - condotte atipiche - rilevanza - sussiste)**

Le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, sicchè al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa, all'interno del procedimento disciplinare è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen juris o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

## Avvocati nella giurisprudenza

**Cass. civ., Sez. Un. sent. 17077 del 08/8/2011**

**(oggetto: obbligo di collaborazione - mancanza di una valutazione di proposta transattiva nonostante l'impegno preso - violazione - sussiste)**

In tema di obbligo di collaborazione fra legali, incorre in una sanzione disciplinare l'avvocato che non ha valutato una proposta transattiva nonostante l'impegno assunto con il collega. Insomma il secondo capoverso dell'articolo 24 del codice deontologico forense dev'essere interpretato nel senso che sanziona la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'Ordine relativa a un esposto presentato nei confronti di altro iscritto.

**Cass. civ., Sez. Lav. sent. 18268 del 6/9/2011**

**(oggetto: avvocato - parcella - somma accettata a saldo - rapporto di amicizia con il cliente - congruità - sussiste)**

Deve essere ritenuta adeguata la motivazione della sentenza di merito secondo cui risulta congrua la liquidazione dell'onorario in favore dell'avvocato amico del cliente poi deceduto, laddove si sia ritenuto che il professionista abbia accettato la somma a saldo del complessivo suo credito maturato per le pratiche seguite e rinunciato quindi al maggior compenso e detta deliberazione sia stata assunta considerando le parcella prodotte, le testimonianze e il particolare rapporto di collaborazione intercorrente fra l'avvocato e l'assistito.

**Cass. civ., Sez. I, sent. 10/3/2011 n.5753**

**(oggetto: avvocati - rimborso forfettario delle spese generali - spettanza anche in difetto di richiesta specifica - sussiste)**

Il rimborso cosiddetto forfettario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna della parte soccombente al pagamento degli onorari giudiziali.

**Cass., Sez. III, sent. 20 giugno 2011, n. 13482**

**(oggetto: - compensi e tariffe - ripetibilità nei confronti del soccombente di alcune voci tariffarie - ammissibilità)**

Gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie <<consultazioni con il cliente>> e <<corrispondenza informativa con il cliente>> sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente e in relazione alla sentenza definitiva.

**Cass. civ., Sez. II, sent.16318 del 26/07/2011**

**(oggetto: avvocato - parcella - causa - pluralità di domande - valore indeterminabile - sussiste)**

Ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano proposte più domande, alcune di valore indeterminabile e una, di risarcimento del danno, di valore determinato, esse si cumulano tra loro, e la causa va ritenuta di valore indeterminabile. Ne consegue che non può dunque dolersi il difensore per la decisione del Tribunale che ha ritenuto la causa di valore indeterminato applicando di conseguenza le corrispondenti tariffe professionali.

**Cass. civ., Sez. Un., sent. 16175 del 25/07/2011**

**(oggetto: procedimento - avvocati - esito della causa - mancata comunicazione al cliente - omessa riconsegna dei documenti - sanzione disciplinare - configurabilità - sussiste)**

Deve essere confermata la sanzione disciplinare della censura ai danni dell'avvocato per non aver dato notizia all'assistito dell'avvento deposito della sentenza riguardante il procedimento per cui era stato officiato e per non aver restituito al cliente, se non dopo molto tempo e numerosi solleciti, il fascicolo processuale in suo possesso. Risulta escluso che possa trovare applicazione, seppure in via analogica, il principio di cui all'articolo 39 Cpc laddove un Consiglio dell'ordine degli avvocati diverso da quello che ha comminato la sanzione al professionista non abbia aperto alcun procedimento disciplinare nei confronti di quest'ultimo e dunque abbia ritenuto insussistente ogni questione relativa alla pendenza di un altro procedimento per gli stessi fatti.



## Avvocati nella giurisprudenza

**Cass. civ., Sez. VI sent. 29653 del 27/07/2011)**

**(oggetto: avvocati - patrocinio infedele - danno di evento - sussiste - prova del danno al cliente - necessità)**

Non commette patrocinio infedele l'avvocato che percepisce un acconto sulla parcella e poi sparisce, costringendo il cliente a nominare un altro difensore. Si tratta infatti di un reato di evento per il quale il professionista può essere punito solo se viene dimostrato il danno effettivamente subito dal cliente.

**Cass. civ. Sez. VI., ord. 30 marzo 2011 n. 7293**

**(oggetto: avvocato - tariffa forense - minimi tariffari - abolizione ambito di operatività fattispecie - nota specifica delle spese - globale determinazione del compenso - esclusione)**

L'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la

propria efficacia allorché il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

Il giudice, in mancanza d'una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata.

**Cass. civ. , sez.III, 20 giugno 2011 n.13482**

E' legittima la pretesa della parte venditrice di ripetere, successivamente alla sentenza definitiva, nei confronti della parte soccombente, il rimborso di spese di lite relative alle seguenti prestazioni professionali: sessione cliente, corrispondenza informativa, ecc.? (risposta positiva)



Pieter Bruegel il Giovane  
 Bruxelles, 1564 – Anversa, 1638  
 Il pagamento della decima o L'avvocato del paese

Coordinamento e  
 realizzazione grafica:  
 Anna Totaro Fila

Contenuti a cura di :  
 Angelo Galante  
 Enzo Napolitano  
 Franco Perrone